

Finanziamenti. Le soluzioni per le nuove fattispecie

Fideiussioni a garanzia del leasing ampliato

COME IL «PROJECT»

L'opera da realizzare va sempre inserita nel programma e nell'elenco annuale dei lavori pubblici

Massimo Pollini

L'estensione delle possibilità di ricorso alla locazione finanziaria previsto dalla legge 296/2006 rappresenta un'indubbia opportunità per gli enti locali, ma apre incertezze finora irrisolte quando si guarda alle garanzie.

L'estensione del leasing è prodotta dai commi 907-08 e 912-13 della Finanziaria 2007, che consentono il ricorso a questo strumento per la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche da parte dei commitenti tenuti all'applicazione del Codice degli appalti di cui al Dlgs 163/2006. Tra questi ci sono senz'altro le pubbliche

amministrazioni e quindi anche gli enti locali (articolo 32 del Codice).

Il leasing in passato è stato utilizzato dagli enti locali per l'acquisto di beni mobili e immobili, che tuttavia avevano un loro valore di mercato al momento dell'acquisizione e nel corso della durata del contratto (autobus, parcheggi, alloggi, eccetera). Interessante al riguardo è il parere emesso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia nell'adunanza dell'11 ottobre 2006, e quindi prima della Finanziaria 2007, nel quale, trattando le operazioni di "lease-back", ha chiarito: la capacità giuridica degli enti locali a far ricorso a queste operazioni; l'assoggettamento delle operazioni alle regole dei contratti a evidenza pubblica secondo il loro importo; l'appartenenza delle operazioni alle forme di finanziamento e, di conseguenza, ai sensi del nuovo articolo 119

della Costituzione, la loro ammissibilità al solo fine di procedere a investimenti; la natura di spesa corrente dei canoni di locazione.

Queste regole sono tuttora valide e applicabili. Ma l'estensione del leasing a tutti gli interventi di realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche e di pubblica utilità e quindi, per esempio, anche alla costruzione di un centro sociale. Nel caso in cui l'ente pubblico divenisse inadempiente nel pagamento del canone, dal momento che il centro sociale difficilmente potrebbe avere un valore di mercato, chi garantisce la società? Al riguardo la forma più logica di garanzia appare quella della fideiussione (articoli 152 e 207 del Tuel).

Relativamente all'ente pubblico, lo stesso comma 913 della Finanziaria 2007 dispone che l'adempimento degli impegni della stazione appaltan-

te resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera, secondo le modalità previste nel bando di gara.

Il comma 917 della ripetuta legge finanziaria 2007 ammette la partecipazione al contratto di leasing anche le associazioni temporanee d'impresa (Ati) e stabilisce che in caso di fallimento o inadempimento di una impresa, questa può

essere sostituita da altra impresa avente i medesimi requisiti e caratteristiche, ciò che comporta una ulteriore garanzia per l'ente pubblico.

Va anche chiarito, in relazione a dubbi sollevati nello specifico argomento, che l'opera pubblica da realizzare mediante leasing va inserita nel programma e nell'elenco annuale dei lavori pubblici essendo la stessa assimilabile al "project financing" (articoli 128 e 153 del Dlgs 163/2006).